Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1990

che autorizza l'Irlanda a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(90/183/Euratom, CEE)

(GU L 99 del 19.4.1990, pag. 35)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 91/85/CEE, Euratom della Commissione del 4 febbraio 1991	L 49	27	22.2.1991
►**M2**	Decisione 94/74/CE, Euratom della Commissione del 1º febbraio 1994	L 36	12	8.2.1994
►**M3**	Decisione 94/193/CE, Euratom della Commissione del 18 marzo 1994	L 91	37	8.4.1994

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1990

che autorizza l'Irlanda a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(90/183/Euratom, CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ([1]), in particolare l'articolo 13,

considerando che il 31 dicembre 1988 è giunta a scadenza l'applicazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, recante applicazione alle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità ([2]), e che le autorizzazioni stabilite in applicazione dell'articolo 13 devono essere rinnovate a decorrere dal 1º gennaio 1989, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89;

considerando che a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ([3]), in seguito denominata «sesta direttiva», modificata da ultimo dalla decisione 84/386/CEE ([4]), gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta determinate operazioni e che tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse IVA;

considerando che l'Irlanda non è in grado di effettuare un calcolo preciso della base delle risorse proprie IVA per due categorie di operazioni elencate negli allegati E e F della sesta direttiva e che questo calcolo può comportare oneri amministrativi che non sarebbero giustificati dall'incidenza delle operazioni in causa sulla base totale delle risorse IVA di tale Stato membro, è opportuno autorizzare l'irlanda a non tenerne conto per il calcolo della base IVA;

considerando che l'Irlanda è in grado di effettuare un calcolo utilizzando valutazioni approssimative per cinque categorie di operazioni elencate nell'allegato F della sesta direttiva, è opportuno autorizzare l'Irlanda a calcolare la base IVA utilizzando valutazioni approssimative;

considerando che il comitato consultivo delle risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal 1º gennaio 1989, l'Irlanda è autorizzata a

([1]) GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9.
([2]) GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 8.
([3]) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.
([4]) GU n. L 208 del 3. 9. 1984, pag. 58.

▼B

non tener conto delle seguenti categorie di operazioni di cui all'allegato E della sesta direttiva:

1) cessioni considerate all'articolo 13, punto B, lettera g), quando sono effettuate da soggetti passivi che hanno diritto a deduzione della tassa pagata a monte per l'edificio in questione (allegato E, punto 11).

▼M1

▼B

Articolo 2

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal 1º gennaio 1989, l'Irlanda è autorizzata a calcolare, utilizzando valutazioni approssimative, la base relativa alle seguenti categorie di operazioni elencate all'allegato F della sesta direttiva:

1) riscossione di diritti d'ingresso alle manifestazioni sportive (allegato F, punto 1);

▼M2

▼B

3) prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di pompe funebri e di cremazione nonché cessioni di beni ad esse accessorie (allegato F, punto 6);

▼M3

▼B

5) prestazioni di servizi delle agenzie di viaggi di cui all'articolo 26 della sesta direttiva e quelle delle agenzie di viaggi che agiscono in nome e per conto del viaggiatore per viaggi effettuati all'interno della Comunità (allegato F, punto 27).

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.